



## *DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI*

*A.S. 2022-23*

Il processo di valutazione dell'alunno è la risultante di un percorso che accompagna il discente durante tutto l'anno scolastico per concludersi in fase di scrutinio con la deliberazione del Consiglio di classe che ne determina, o meno, l'ammissione alla classe successiva (o all'Esame di Stato, stante la legislazione in atto).

Partecipano a tale processo tutti gli organi della scuola e, nel particolare:

### **Il collegio docenti che approva:**

- ✓ I criteri per l'ammissione alla classe successiva;
- ✓ I criteri di assegnazione del punteggio integrativo.

### **I Dipartimenti disciplinari che definiscono:**

- ✓ il numero massimo delle valutazioni che concorrono a formare la proposta di valutazione finale dei docenti;
- ✓ le griglie di valutazione delle prove e dei colloqui;
- ✓ le prove d'ingresso (questionari) e i correttori;
- ✓ le prove per classi parallele (questionari) e i correttori (da definire);
- ✓ tipologia, struttura e organizzazione delle prove di recupero (da definire);
- ✓ gli "obiettivi minimi ed i contenuti irrinunciabili" che costituiscono il parametro di valutazione della "sufficienza" nelle varie discipline (per ogni UDA).

### **Il Consiglio di classe che approva:**

- ✓ Le proposte di valutazione dei singoli docenti

Ogni elemento costitutivo del processo di valutazione obbedisce, comunque, ai criteri stabiliti nel PTOF e approvati dal Collegio Docenti; il documento recepisce, inoltre, eventuali indicazioni emerse in sede di analisi del RAV e di costruzione del Piano di Miglioramento (PDM). In egual misura il documento viene a determinarsi in base all'analisi degli esiti delle prove Invalsi.

Il presente documento costituisce una raccolta riassuntiva e schematica di ognuno di questi passaggi, così come sono venuti a configurarsi alla fine del mese di settembre 2022, dopo la conclusione dei primi lavori dei Dipartimenti.

### **Norme accessorie**

Il presente documento considera in parte quanto espresso dal D.Leg. 62/2017, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), capo III Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione, in applicazione della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Eguale, per quanto attiene l’area delle Competenze, il documento recepisce e fa proprio quanto indicato nella RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente (Testo rilevante ai fini del SEE - 2018/C 189/01), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 4.6.2018.

## CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Ai sensi delle vigenti disposizioni relative all'esame di Stato, il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, procede all'attribuzione del credito scolastico ad ogni alunno, sulla base del decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018, mediante la seguente tabella; sarà attribuito il punteggio, per le diverse bande di oscillazione, nel seguente modo:

- viene fatta la media dei voti;
- si identifica la banda di oscillazione;
- Il punto di oscillazione viene assegnato per il 50% pari a 0,50 alla media dei voti e il rimanente 50% alla frequenza, dialogo educativo, partecipazione alle attività complementari, religione cattolica o attività alternativa e credito formativo, come da tabelle appresso riportate, a partire da 0,50 si attribuisce il massimo della fascia precedentemente determinata.

L'attribuzione del credito ad ogni alunno va deliberata, motivata e verbalizzata

MEDIA DEI VOTI	CREDITO SCOLASTICO (PUNTI)		
	I anno	II anno	III anno
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti con seguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

**Tab. n. 1-BANDA DI OSCILLAZIONE (MAX PUNTI 1) PREVISTA NELLA TAB. A**

(Allegata al D. M. n. 99 del 16/12/2009)

DESCRITTORI	PUNTI
MEDIA DEI VOTI	0.50
FREQUENZA SCOLASTICA	0.10
DIALOGO EDUCATIVO	0.10
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI	0.10
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVA	0.10
CREDITO FORMATIVO ATTIVITÀ ACQUISITE AL DI FUORI DELLA SCUOLA DI APPARTENENZA (ai sensi del D.M. n. 49 del 24/02/2000)	0.10
<b>TOTALE</b>	<b>1.00</b>

**Tab. n. 2 - MEDIA DEI VOTI**

<b>MEDIA DEI VOTI</b>	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0
		7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0
		8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0
		9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10,0
<b>PUNTI</b>	0	0,05	0,1	0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,45	0,50

**Tab. n. 3 - FREQUENZA SCOLASTICA**

ORE DI ASSENZA (compreso le giornate previste in deroghe)	PUNTI
Da 0 a 50	0,10
Da 51 a 120	0,05
Superiore a 120	0,00

**Tab. n. 4 - PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO**

DESCRITTORI	PUNTI
Partecipa con vivo interesse e proficuo impegno. Denota spirito costruttivo e propositività	0,10
Partecipa con sufficiente interesse ed impegno quasi costante	0,05
Partecipa con accettabile interesse ed impegno non sempre costante	0,00

**Tab. n. 5 - PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' COMPLEMENTARIE INTEGRATIVE**

DESCRITTORI	PUNTI
Partecipazione assidua in giunta esecutiva, consiglio di istituto e consulta provinciale	0,10
Partecipa con spiccato senso di responsabilità .Denota grande disponibilità a collaborare alle attività della scuola	
Partecipa con sufficiente senso di responsabilità. Denota apprezzabile disponibilità a collaborare alle attività della scuola	0,05
Mostra disponibilità a collaborare alle attività della scuola se opportunamente sollecitato	0,00

**Tab. n. 6 - RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA' ALTERNATIVA**

GIUDIZIO SINTETICO	PUNTI	UDITORE
MOLTO / MOLTISSIMO	0,10	0,05
SUFFICIENTE / DISCRETO	0,05	
INSUFFICIENTE	0.00	

**Tab. n. 7 - CREDITO FORMATIVO ATTIVITA' ACQUISITE AL DI FUORI DELLA SCUOLA DI APPARTENENZA (ai sensi del D.M. n. 49 del 24/02/2000)**

Si individuano i criteri per l'attribuzione del credito formativo, che consiste, in ogni qualificata esperienza documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato, considerato che, ai sensi del D.M. n 49 del 24/02/2000, le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, di cui all'art.12 del Regolamento, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.

La partecipazione ad iniziative complementari, integrative e agli organi collegiali (consiglio di istituto, giunta esecutiva e consulta provinciale) non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.

Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o superiore.

Per l'attribuzione del relativo punteggio, ai sensi dell'art. 3 del D. M. sopra citato, "la documentazione dovrà comprendere un'attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza stessa."

NUMERO DI ATTESTATI	PUNTI
Più di 2	0,10
Da 1 a 2	0,05
Nessuno	0,00

Ai candidati privatisti in possesso di altro diploma di maturità o di Stato si attribuisce un credito formativo di 0,25. Considerato che il credito scolastico da attribuire, nell'ambito delle bande di oscillazione, va espresso in numero intero si procede all'approssimazione per eccesso ( $> = 0,50$ ) diversamente per difetto.

Il credito scolastico non può comunque essere superiore alle bande di oscillazione derivante dalla media dei voti.

Il credito scolastico non viene attribuito all'alunno:

- a. il cui giudizio è sospeso;
- b. non consegua la promozione alla classe successiva.

## VALUTAZIONE DISCIPLINARE (ESTRATTO DAL PTOF 2019/22)

La valutazione scolastica non si può risolvere nel semplice giudizio di merito da attribuire agli alunni in base ai risultati conseguiti.

Essa, infatti, deve:

- ✓ fornire un controllo non solo sui prodotti (se i risultati corrispondono agli obiettivi), ma anche sui processi (se c'è riflessione sul proprio apprendimento).
- ✓ avere una funzione di controllo sull'intero processo di apprendimento - insegnamento e, quindi, essere uno degli elementi che regola la programmazione didattica e l'attività che la mette in atto nelle classi, individuando le condizioni di una classe per potere avviare una procedura didattica efficace, verificando, il grado di avanzamento dell'apprendimento a cui sono giunti singoli alunni e la classe nel suo insieme;
- ✓ avere funzione di stimolo di processi di tipo "metacognitivo";
- ✓ portare gli alunni a riconoscere il proprio modo di apprendere e alla consapevolezza dei propri cambiamenti.

La valutazione non può limitarsi ad osservare il percorso dell'alunno e a registrare i risultati, ma deve essere in grado anche di individuare le cause che provocano risultati di fallimento per poter predisporre strategie di recupero e piani di intervento differenziati secondo i problemi.

Nella pratica didattica esistono due momenti strettamente legati tra loro:

- Verifica formativa: se si tratta di una verifica che si svolge contestualmente al percorso di insegnamento - apprendimento con lo scopo di avere informazioni su come lo studente apprende, per orientare e adattare il processo formativo in maniera che sia più efficace;
- Verifica sommativa: se si tratta di una verifica che serve, soprattutto, ad accertare se le competenze che caratterizzano il curriculum di una disciplina in un certo tratto del percorso sono state acquisite e se gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti.

Tutte le verifiche sono strettamente legate agli obiettivi della programmazione e realizzate in modo da poter accertare con sufficiente chiarezza quali delle competenze proposte l'alunno sia stato in grado di raggiungere. Si utilizzano molti e diversi strumenti di verifica, dalle prove strutturate e/o semi-strutturate (disciplinari e pluridisciplinari) alle prove tradizionali (interrogazioni - compiti in classe, etc.. .) e all'osservazione sistematica dei comportamenti, la cui utilità è diversa secondo lo scopo e il contesto in cui si opera. A partire dall'a.s. 2015/2016 sono effettuate prove per classi parallele (iniziali, intermedie, finali).

Valutare significa dunque esprimere un giudizio complessivo a cui concorrono più elementi, sia il raggiungimento di specifiche competenze, misurato attraverso verifiche mirate, sia una serie di comportamenti di apprendimento che rispondono a obiettivi trasversali fissi propri dal C. d. C. secondo le indicazioni del collegio.

#### COSA SI VALUTA:

- ✓ obiettivi generali raggiunti tra quelli preordinati e fissati:
  - Corretto ed equilibrato comportamento verso compagni, professori e personale della scuola;
  - Rispetto delle cose degli altri e delle attrezzature della scuola;
  - Acquisizione dei contenuti di ogni disciplina;
  - Padronanza dei mezzi espressivi e comunicativi;
  - Utilizzazione e applicazione in concreto delle conoscenze acquisite;
  - Collegamento e rielaborazione degli argomenti studiati.
- ✓ obiettivi didattici raggiunti:
  - Consolidamento metodo di studio e prerequisiti di apprendimento (attenzione - concentrazione - osservazione - memorizzazione - precisione);
  - Potenziamento delle conoscenze nelle singole discipline (esporre concetti in modo chiaro e corretto sia in forma orale che scritta, utilizzare con padronanza i linguaggi specifici delle singole discipline, capacità di documentazione ed approfondimento nei lavori individuali e di gruppo);
  - Sviluppo, potenziamento e rielaborazione delle conoscenze acquisite (capacità di analisi – sintesi utilizzare conoscenze e metodi acquisiti anche in situazioni nuove – rielaborare in modo personale le conoscenze acquisite – correlare le conoscenze in ambiti differenti);
  - Potenziamento della capacità critica attraverso: organizzazione del proprio tempo - articolazione del pensiero in modo logico e critico – utilizzo delle conoscenze in modo critico e razionale - elaborazione di un sistema autonomo di riferimenti culturali e di valori.

#### NUMERO DELLE PROVE SCRITTE PER QUADRIMESTRE

Il numero delle verifiche scritte (tipologie di verifiche), per ciascuna disciplina, dovrà essere di almeno due/tre per ogni quadrimestre integrate da almeno due orali (delle quali solo una può essere un test, simulazione di terza prova, ecc.).

Griglia di valutazione delle prove (per quasi tutte le discipline sono state predisposte apposite griglie di valutazione inserite nei curricoli disciplinari e nelle programmazioni dipartimentali e individuali).

## VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

L'articolo 2 del D.L. 01/09/2008 n.137 convertito con modificazioni nella Legge 30/10/2008, n. 169, regola la valutazione del comportamento degli studenti nelle scuole secondarie di I e II grado. Esaminiamo l'argomento alla luce della legge citata e della C.M. n. 100 dell'11/12/2008. Il Consiglio di classe, fin dalla prima valutazione periodica, utilizzando un voto espresso in decimi, è chiamato a valutare il comportamento degli alunni, considerando l'intero periodo di permanenza nella sede scolastica, anche con riferimento alle iniziative e alle attività con rilievo educativo realizzate al di fuori della scuola stessa. Tale valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero periodo scolastico cui si riferisce la valutazione e tenendo presente anche eventuali singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari. La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline, alla determinazione della media complessiva dei voti dello studente in ogni situazione in tutti i casi previsti dalla norma. Essa deve essere attribuita collegialmente dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale, anche a maggioranza, se necessario. Una votazione inferiore a sei decimi del comportamento è condizione necessaria e sufficiente per la non ammissione dell'alunno all'anno successivo e all'esame conclusivo del ciclo. Il decreto legge n.137/2008, dopo aver stabilito che il voto in condotta concorre alla valutazione complessiva e determina la bocciatura automatica se inferiore a sei, affida al Ministero dell'istruzione il compito di precisare quale debba essere la "particolare e oggettiva gravità del comportamento" perché il consiglio di classe possa attribuire un voto insufficiente. Le nuove regole, che sono applicabili nella scuola secondaria di primo e secondo grado, sono contenute nell'art. 7 del DPR n. 122/2009. Nella scuola superiore la valutazione del comportamento "concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio".

La determinazione del voto di comportamento viene determinata utilizzando la griglia di seguito riportata.



**SCHEDA ATTRIBUZIONE VOTO DI COMPORTAMENTO I QUADRIMESTRE**

VOTO	DESCRITTORI
10 (l'attribuzione del voto richiede che almeno i primi 4 descrittori siano stati soddisfatti)	<input type="checkbox"/> Comportamento maturo, collaborativo e rispettoso nei confronti di docenti e compagni, ruolo propositivo e trainante all'interno della classe <input type="checkbox"/> Scrupoloso rispetto del Regolamento d'Istituto <input type="checkbox"/> Spiccato interesse e partecipazione motivata, attiva e costante a tutte le attività didattiche <input type="checkbox"/> Puntuale, creativo e critico assolvimento delle consegne e degli impegni scolastici <input type="checkbox"/> Frequenza fino a 5 gg di assenza usufruendo di max 3 tra permessi di entrata o uscita anticipata
9 (l'attribuzione del voto richiede che almeno i primi 4 descrittori siano stati soddisfatti)	<input type="checkbox"/> Comportamento, corretto e collaborativo nei confronti di docenti e compagni, ruolo significativo all'interno della classe <input type="checkbox"/> Rispetto del Regolamento d'Istituto <input type="checkbox"/> Vivo interesse e partecipazione attiva a tutte le attività didattiche <input type="checkbox"/> Puntuale assolvimento delle consegne e degli impegni scolastici <input type="checkbox"/> Frequenza assidua (6 o 7 gg di assenza), usufruendo di max 4 tra permessi di entrata o uscita anticipata
8 (l'attribuzione del voto richiede che almeno 3 descrittori siano stati soddisfatti)	<input type="checkbox"/> Comportamento corretto e collaborativo nei confronti di docenti e compagni <input type="checkbox"/> Osservazione delle norme scolastiche <input type="checkbox"/> Frequenza regolare (da 8 a 10 gg di assenza), usufruendo di max 5 tra permessi di entrata o uscita anticipata <input type="checkbox"/> Interesse e partecipazione adeguati alle lezioni <input type="checkbox"/> Assolvimento nel complesso soddisfacente delle consegne e degli impegni scolastici
7 (l'attribuzione del voto richiede che almeno 3 descrittori siano stati soddisfatti)	<input type="checkbox"/> Comportamento sostanzialmente corretto ma poco collaborativo nei confronti di docenti e compagni <input type="checkbox"/> Rispetto del regolamento d'Istituto, seppure con infrazioni lievi <input type="checkbox"/> Frequenza abbastanza regolare (da 11 a 13 gg di assenza) usufruendo di max 6 tra permessi di entrata o uscita anticipata <input type="checkbox"/> Interesse selettivo e partecipazione piuttosto marginale e/o discontinua (privilegia alcune attività o discipline) <input type="checkbox"/> Assolvimento non sempre regolare delle consegne e degli impegni scolastici
6 (l'attribuzione del voto richiede che almeno 3 descrittori siano stati soddisfatti)	<input type="checkbox"/> Comportamento poco corretto e poco rispettoso nei rapporti con insegnanti, compagni e personale ATA <input type="checkbox"/> Episodi di mancato rispetto delle norme scolastiche, anche soggetti a sanzioni disciplinari con eventuale sospensione dall'attività didattica <input type="checkbox"/> Frequenza appena accettabile (da 14 a 20 gg di assenza) usufruendo di max 8 tra permessi di entrata o uscita anticipata <input type="checkbox"/> Disinteresse verso tutte le attività didattiche <input type="checkbox"/> Ricorrenti mancanze nell'assolvimento degli impegni scolastici
5 (si ricorda che con questo voto vi è l'automatica non ammissione alla classe successiva)	<input type="checkbox"/> Responsabilità diretta su fatti gravi nei confronti di docenti e/o compagni e/o lesivi della loro dignità <input type="checkbox"/> Comportamenti di particolare gravità per i quali vengono deliberate sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non inferiore ai 15 giorni <input type="checkbox"/> Frequenza irregolare (più di 20 gg di assenza) usufruendo di più di 8 tra permessi di entrata o uscita anticipata <input type="checkbox"/> Completo disinteresse per tutte le attività didattiche <input type="checkbox"/> Svolgimento scarso o nullo delle consegne e degli impegni scolastici

**SCHEDA ATTRIBUZIONE VOTO DI COMPORTAMENTO II QUADRIMESTRE**

VOTO	DESCRITTORI
10 (l'attribuzione del voto richiede che almeno i primi 4 descrittori siano stati soddisfatti)	<input type="checkbox"/> Comportamento maturo, collaborativo e rispettoso nei confronti di docenti e compagni, ruolo propositivo e trainante all'interno della classe <input type="checkbox"/> Scrupoloso rispetto del Regolamento d'Istituto <input type="checkbox"/> Spiccato interesse e partecipazione motivata, attiva e costante a tutte le attività didattiche <input type="checkbox"/> Puntuale, creativo e critico assolvimento delle consegne e degli impegni scolastici <input type="checkbox"/> Frequenza fino a 15 gg di assenza usufruendo di max 8 tra permessi di entrata o uscita anticipata
9 (l'attribuzione del voto richiede che almeno i primi 4 descrittori siano stati soddisfatti)	<input type="checkbox"/> Comportamento, corretto e collaborativo nei confronti di docenti e compagni, ruolo significativo all'interno della classe <input type="checkbox"/> Rispetto del Regolamento d'Istituto <input type="checkbox"/> Vivo interesse e partecipazione attiva a tutte le attività didattiche <input type="checkbox"/> Puntuale assolvimento delle consegne e degli impegni scolastici <input type="checkbox"/> Frequenza assidua (da 16 a 20 gg di assenza), usufruendo di max 9 tra permessi di entrata o uscita anticipata
8 (l'attribuzione del voto richiede che almeno 3 descrittori siano stati soddisfatti)	<input type="checkbox"/> Comportamento corretto e collaborativo nei confronti di docenti e compagni <input type="checkbox"/> Osservazione delle norme scolastiche <input type="checkbox"/> Frequenza regolare (da 21 a 23 gg di assenza), usufruendo di max 10 tra permessi di entrata o uscita anticipata <input type="checkbox"/> Interesse e partecipazione adeguati alle lezioni <input type="checkbox"/> Assolvimento nel complesso soddisfacente delle consegne e degli impegni scolastici
7 (l'attribuzione del voto richiede che almeno 3 descrittori siano stati soddisfatti)	<input type="checkbox"/> Comportamento sostanzialmente corretto ma poco collaborativo nei confronti di docenti e compagni <input type="checkbox"/> Rispetto del regolamento d'Istituto, seppure con infrazioni lievi <input type="checkbox"/> Frequenza abbastanza regolare (da 24 a 26 gg di assenza) usufruendo di max 12 tra permessi di entrata o uscita anticipata <input type="checkbox"/> Interesse selettivo e partecipazione piuttosto marginale e/o discontinua (privilegia alcune attività o discipline) <input type="checkbox"/> Assolvimento non sempre regolare delle consegne e degli impegni scolastici
6 (l'attribuzione del voto richiede che almeno 3 descrittori siano stati soddisfatti)	<input type="checkbox"/> Comportamento poco corretto e poco rispettoso nei rapporti con insegnanti, compagni e personale ATA <input type="checkbox"/> Episodi di mancato rispetto delle norme scolastiche, anche soggetti a sanzioni disciplinari con eventuale sospensione dall'attività didattica <input type="checkbox"/> Frequenza appena accettabile (da 27 a 40 gg di assenza) usufruendo di max 16 tra permessi di entrata o uscita anticipata <input type="checkbox"/> Disinteresse verso tutte le attività didattiche <input type="checkbox"/> Ricorrenti mancanze nell'assolvimento degli impegni scolastici
5 (si ricorda che con questo voto vi è l'automatica non ammissione alla classe successiva)	<input type="checkbox"/> Responsabilità diretta su fatti gravi nei confronti di docenti e/o compagni e/o lesivi della loro dignità <input type="checkbox"/> Comportamenti di particolare gravità per i quali vengono deliberate sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non inferiore ai 15 giorni <input type="checkbox"/> Frequenza irregolare (più di 40 gg di assenza) usufruendo di più di 16 tra permessi di entrata o uscita anticipata <input type="checkbox"/> Completo disinteresse per tutte le attività didattiche <input type="checkbox"/> Svolgimento scarso o nullo delle consegne e degli impegni scolastici

Criteria di omogeneità da utilizzare nelle decisioni del Consiglio di classe in riferimento alla promozione alla classe successiva o alla sospensione del giudizio

Date le disposizioni vigenti in materia, recante norme sullo svolgimento degli scrutini e degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di scuola secondaria superiore, sulle nuove disposizioni riguardo la valutazione del comportamento, allo scopo di rendere più uniforme l'operato dei Consigli di classe, vengono indicati i seguenti criteri:

- Ammissione alla classe successiva  
piena sufficienza in tutte le discipline
- Sospensione del giudizio  
Il Consiglio sospende il giudizio nei seguenti casi:
  - fino ad un massimo di quattro insufficienze non gravi (voto 5)
  - due insufficienze non gravi ed una grave (due 5 e un 4)
  - due insufficienze gravi (voto 4)
  - In ogni caso la somma dei punti mancanti alla sufficienza nella totalità delle discipline del curriculum non deve essere superiore a "4" (quattro)
- Non ammissione alla classe successiva Il Consiglio non ammette l'alunno alla classe successiva nei seguenti casi:
  - voto di comportamento inferiore a 6;
  - somma dei punti mancanti alla sufficienza nella totalità delle discipline del curriculum superiore a "4" (quattro).

**CRITERI PER L'AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA PER I GIUDIZI SOSPESI:**

Gli alunni per i quali la valutazione è stata sospesa agli scrutini di giugno saranno giudicati partendo dal presupposto di una complessiva positività del quadro degli esiti scolastici e del permanere di lacune che il consiglio di classe ritiene risolvibili attraverso un'ulteriore tornata di sostegni e di studio individuale.

Il Collegio dei docenti prende altresì atto che ogni decisione definitiva in merito all'ammissione o non ammissione alla classe successiva rientra nella sovranità del Consiglio di classe il cui compito è di esaminare in modo adeguato ed approfondito la situazione di ogni singolo alunno, caso per caso, tenendo conto dei criteri stabiliti collegialmente.

Il Consiglio di classe, pertanto, può modificare i criteri del Collegio dei docenti con motivazione a verbale.

E' possibile una deroga alle norme di cui sopra solo sulla base di impedimenti alla frequenza o allo studio oggettivi e documentati e valutando comunque le capacità di recupero dello studente nel periodo estivo. Gli alunni che hanno totalizzato un numero di assenze pari ad un quarto del monte ore totale, non saranno ammessi alla classe successiva o agli esami di Stato (C.M. n. 40 del 4/03/2011 ).

### Ammissione Candidati Interni

- Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso.
- L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.
- E' ammesso all'esame di Stato la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

a) *frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato*, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;

b) *partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI*, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione di cui all'articolo 19;

c) *svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro* secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso;

d) *votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi*. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo.

- Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

### Ammissione Candidati Esterni

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che:

a) *compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare* in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;

b) siano in *possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado* da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

d) abbiano cessato la *frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo*.

Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al *superamento di un esame preliminare* inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.

Sostengono altresì l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.

Il candidato esterno è ammesso all'esame di Stato se consegue un *punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove* cui è sottoposto.

L'ammissione all'esame di Stato è subordinata alla *partecipazione alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI* nonché allo svolgimento di *attività di PCTO*.

## ASSENZE IN DEROGA

### **Monte ore della frequenza scolastica per la validità dell'anno scolastico ed eventuali assenze in deroga al monte ore previsto dal DPR 122/2009 e del Dlgs 62/2017**

La norma prevede che ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Il monte ore annuale dello studente verrà conteggiato moltiplicando le ore settimanali del corso di studi frequentato per 33.

La tabella, di seguito riportata, indica il limite massimo delle assenze, riferito alle diverse classi dell'Istituto corrispondente al 25% del monte ore annuo personalizzato.

Stralcio dell'Art. 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122 ed in particolare legge: "... le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite (tre quarti di presenza del monte ore annuale). Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

In riferimento a quanto sopra il Collegio dei Docenti, delibera i seguenti criteri di deroga al limite minimo di presenze previsti per la validità dell'anno scolastico 2022-2023:

- per malattia pari o superiore a cinque giorni, con l'obbligo di presentazione del certificato medico al rientro a scuola e non alla fine dell'anno scolastico;
- Ricoveri ospedalieri e periodi post-ricovero certificati;
- Gravi motivi di salute (contempla isolamento da Covid-19, periodi di quarantena, ogni altra assenza documentata dovuta a Covid-19);
- Prolungate e/o reiterate cure e/o terapie in centri specialistici e riabilitativi documentabili;
- Provenienza da altri paesi in corso d'anno o frequenza presso una scuola all'estero per un periodo dell'anno scolastico con documentazione attestante il percorso scolastico;
- Gravi patologie;
- Gravi motivi familiari riguardanti parenti e affini entro il II grado;
- Obblighi di presenza di fronte ad autorità giudiziaria;
- Partecipazione a concorsi ed esami;
- Partecipazione a gare e/o selezioni sportive di campionati riconosciuti ed attività di studio presso istituti accreditati;
- Partecipazione alle attività della Consulta Provinciale Studentesca e degli Organi Collegiali di Istituto, anche in fase pre-elettorale.
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n.516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana

Avventista del Settimo Giorno; Legge n.101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987). Il collegio dei docenti definisce i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza.

Le assenze continuative devono essere documentate al momento del rientro dell'allievo nella comunità scolastica. Tale documentazione deve essere fornita al coordinatore della classe o all'ufficio di presidenza, protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla 'Privacy' applicata nell'istituto.

Le assenze dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza non debba incidere sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico.

La partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione, mobilità individuali o di gruppo effettuate con scuole europee partner in progetti internazionali ed in generale a stage, attività di alternanza scuola lavoro, iniziative culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola svolte in contesti esterni all'edificio scolastico rientrano tra le attività didattiche a pieno titolo.

Demanda infine al singolo consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, il computo del limite minimo della frequenza e il giudizio sulla validità delle eventuali deroghe richieste, sempreché tali assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

TEMPO SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2020/21		
CLASSI	ORARIO OBBLIGATORIO	LIMITE MASSIMO ASSENZE
<i>Primo Biennio</i>	27 h x 33 =891 h	222 h
<i>Secondo Biennio e quinto anno</i>	30 h x 33 =990 h	247 h

## VALUTAZIONE ATTIVITA' DI PCTO (ESTRATTO DALLE LINEE GUIDA "PERCORSI PER LE COMPETENZE

### TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO"

(ai sensi dell'articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Nei PCTO risultano particolarmente funzionali gli strumenti di verifica e le modalità di valutazione che permettano l'accertamento di processo e di risultato, in piena coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 ("oggetto della valutazione").

L'attenzione al processo, attraverso l'osservazione strutturata, consente di attribuire valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello studente. L'esperienza nei diversi contesti operativi, indipendentemente dai contenuti dell'apprendimento, contribuisce, infatti, a promuovere le competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona. Nella realtà operativa delle scuole gli esiti delle esperienze dei PCTO risultano accertati in diversi modi.

Esistono, tuttavia, modalità strutturate e strumenti ricorrenti che possono essere utilizzati, adattandoli al percorso svolto (ad esempio rubriche, schede di osservazione, diari di bordo, portfolio digitale,...) in coerenza con le indicazioni contenute nel decreto legislativo relativo al Sistema Nazionale di certificazione delle competenze. In ordine ai risultati, le fasi proposte dalle scuole per l'accertamento delle competenze sono strettamente correlate alle modalità di progettazione e risultano normalmente così declinate:

- identificazione delle competenze attese al termine del percorso e dei relativi livelli di possesso;
- accertamento delle competenze in ingresso;
- comunicazione efficace agli interessati sugli obiettivi di apprendimento da raggiungere;
- programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;
- verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;
- accertamento delle competenze in uscita.

Anche in questo caso esistono diversi strumenti da utilizzare con efficacia, tra cui, ad esempio, i compiti di realtà, le prove esperte e i project-work.

In tutti i casi l'accertamento delle competenze in uscita dai percorsi deve essere operato entro la data dello scrutinio di Ammissione agli esami di Stato.

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell'anno scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte dal tutor interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli strumenti predisposti in fase di progettazione. Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell'accertamento delle competenze raggiunte dagli studenti, quindi, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel PTOF dell'istituzione scolastica. In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell'anno scolastico ai fini della valutazione degli alunni, ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 226/2005 e dell'art.14, comma7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n.122, secondo le indicazioni di cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011 e del decreto 195/2017 si sottolinea che:

- nell'ipotesi in cui i percorsi si svolgano durante l'attività didattica, la presenza dell'allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto del PCTO;

- qualora, invece, i percorsi si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l'obbligo di rispetto del limite minimo di frequenza delle lezioni, la presenza dell'allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo PCTO.

I risultati finali della valutazione operata dall'istituzione scolastica vengono sintetizzati nella certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti.

La necessità di valutare i percorsi di alternanza scuola lavoro viene chiarita dalla "Guida operativa" a pagina 11: «All'interno del sistema educativo del nostro Paese l'alternanza scuola-lavoro è stata proposta come metodologia didattica per:

- a) attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;
- b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
- c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;
- d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;
- e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.»

Sulle modalità di valutazione la "Guida operativa" a pagina 46 prevede che: «Nei percorsi di alternanza risultano particolarmente funzionali tecniche di valutazione che permettano l'accertamento di processo e di risultato. L'attenzione al processo, attraverso l'osservazione strutturata, consente di attribuire valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello studente; l'esperienza nei contesti operativi, indipendentemente dai contenuti dell'apprendimento, sviluppa, infatti, competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona.» È pertanto chiaro che esistono due diverse modalità di valutazione dell'alternanza che non sono da intendersi fra loro come alternative bensì come complementari: la valutazione di processo e la valutazione di risultato. La valutazione di processo è intesa come valutazione che deriva direttamente dall'osservazione dello studente durante lo svolgimento del tirocinio e mira a valutare soprattutto "gli atteggiamenti e comportamenti dello studente [...] indipendente dai contenuti dell'apprendimento"; si focalizza soprattutto sul raggiungimento di "competenze trasversali", quali il potenziamento del senso di responsabilità dello studente e la capacità di gestire situazioni di stress o di relazionarsi con un pubblico di adulti. In tale valutazione non saranno rari i casi di valutazione difformi, anche in modo significativo, dalle valutazioni scolastiche: studenti con profitto insufficiente che appariranno come "lavoratori" efficienti e motivati, ma anche studenti con profitto positivo che verranno considerati come inefficienti e poco affidabili. È ovvio che tale valutazione di processo può essere effettuata solo da chi osserva quotidianamente lo studente in alternanza, ovvero il tutor aziendale, che fornirà poi le proprie considerazioni (valutazioni) al tutor scolastico in modo che diventino informazioni utili per la valutazione dello studente. La valutazione di risultato considera invece il raggiungimento degli obiettivi disciplinari individuati nel progetto formativo: è quindi la valutazione effettuata dai docenti una volta che gli studenti sono tornati a scuola.



## VALUTAZIONE DEI PCTO



### SCHEMA DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

B.1

Denominazione soggetto promotore Liceo Scientifico Statale R. Lombardi Satriani

Nominativo docente Tutor interno \_\_\_\_\_

B.2

Denominazione azienda/struttura ospitante \_\_\_\_\_

Nominativo Tutor Aziendale \_\_\_\_\_

Funzione/ruolo all'interno della struttura ospitante \_\_\_\_\_

B.3 – Studente (cognome nome) \_\_\_\_\_ classe \_\_\_\_\_ Sez. \_\_\_\_\_

Durata del tirocinio: n. ore svolte \_\_\_\_\_ / n. ore tot. Progetto \_\_\_\_\_

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

VALUTAZIONE E DESCRIZIONE COMPETENZE TRASVERSALI INDICATORI DA UTILIZZARE					
ABILITA'/COMPETENZE DA VERIFICARE	OTTIMO	BUONO	DISCRETO	SUFFICIENTE	INSUFFICIENTE
<b>COMPORAMENTO</b>					
Puntualità					
Decoro					
Rispetto regole aziendali					
<b>SVOLGIMENTO COMPITI ASSEGNATI</b>					
Saper portare a termine i compiti assegnati					

Rispetto dei tempi di esecuzione					
Saper organizzare autonomamente il lavoro					
Sapersi porsi attivamente verso nuove situazioni					
<b>INTERAZIONE CON GLI ALTRI</b>					
Comunicare efficacemente con gli altri					
Comprendere e rispettare le direttive ed esigenze in Ambito lavorativo					
Lavorare in sinergia con gli altri					
<b>POTENZIALITA'</b>					
Attitudine al lavoro					
Attitudine alle mansioni svolte					
Preparazione professionale di base					

VALUTAZIONE E DESCRIZIONE DELLE EVENTUALI ALTRE COMPETENZE ACQUISITE AL TERMINE DEL TIROCINIO LIVELLO IV EQF					
INDICATORI DA UTILIZZARE					
ABILITA'/COMPETENZE DA VERIFICARE	OTTIMO	BUONO	DISCRETO	SUFFICIENTE	INSUFFICIENTE
CONOSCENZE/ LIVELLO					
ABILITA'/LIVELLO					
CPMPETENZE/LIVELLO					

Per tutta la modulistica PCTO si rimanda al sito della scuola alla sezione appositamente creata.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Prof.ssa Antonella Parisi**

( Firma autografa, sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)